

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2689}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BUONGUERRIERI

Modifica dell'articolo 473-*bis*.8 del codice di procedura civile in materia di nomina del curatore speciale del minore

Presentata il 10 novembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge tratta il tema della nomina del curatore speciale del minore, il suo ascolto e le impugnative dei relativi provvedimenti: tema che riguarda un argomento estremamente delicato, per le innumerevoli ricadute che l'interazione tra un adulto diverso dai genitori e un minore ha per la serena crescita del minore stesso. Si deve ricordare come il minore e il suo coinvolgimento con le attività della giurisdizione, nel nostro Paese, è stato da sempre filtrato dalla presenza di un adulto « tutelante »: questo per la profonda consapevolezza dell'estraneità del mondo del minore rispetto agli interessi e ai fini dell'attività giurisdizionale civile, che ricordiamo essere quell'attività dello Stato che regola, alla luce della legge, i rapporti dei contrapposti interessi dei privati. Il *focus* della modifica che si propone intende approfondire gli aspetti dell'area civilistica del funzionamento dell'attività giurisdizio-

nale dello Stato nella sua interazione con il minore, così come è ora regolato, con la previsione del curatore speciale, dall'articolo 473-*bis*.8 del codice di procedura civile. Nell'ambito dell'interazione tra la giurisdizione civile e il minore, gli interessi del « più piccolo » vengono veicolati per il tramite dell'azione di un adulto, normalmente i genitori, e quando la contrapposizione degli interessi in gioco, astrattamente, lascia prevedere la possibilità che si verifichi un conflitto di interessi, che mette « fuori gioco » i genitori stessi, allora al minore vengono nominate « figure vicarie » come quella, ad esempio, del tutore o del curatore, che sappiano rappresentare gli interessi economici del minore stesso, in contrapposizione con quelli della madre o del padre; si pensi alle figure del tutore e del protutore di cui alla sezione II del titolo X del codice civile ovvero alla figura del curatore speciale di cui agli articoli 78 e seguenti del codice di procedura civile. Oggi

ai sensi dell'articolo 473-bis.8, così come novellato dall'articolo 1, comma 33, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il curatore speciale del minore può essere nominato anche nei casi in cui il contrasto tra i genitori non sia tale da impedire agli stessi di esercitare la responsabilità genitoriale. Tale riforma ha, infatti, previsto l'introduzione di un nuovo concetto di « assoluta libertà discrezionale » del giudice – quella di « immaginare » un tipo di violazione *sui generis* della responsabilità genitoriale – dandogli così l'immediata facoltà di nominare un curatore speciale, con l'aggravante del farlo con un « provvedimento succintamente motivato », condizione che rende, poi, quasi impossibile ai genitori ricorrere per la « verifica della fondatezza » del provvedimento.

Ancora, l'attuale disciplina dell'ascolto del minore è contenuta in diversi articoli del codice di procedura civile: l'articolo 473-bis.4, che ne disciplina le modalità generali, attribuendo questa azione al giudice del procedimento; l'articolo 473-bis.5, relativo alle modalità dell'ascolto, che indica al magistrato il perimetro delle attività da compiere per porre in essere un ascolto corretto; di questo è prevista espressamente sia la registrazione audiovisiva sia, in caso di impossibilità, la redazione di un processo verbale nel quale è rimasta – nonostante le osservazioni della comunità scientifica in merito – l'indicazione della parola « contegno » del minore, espressione ritenuta impropria, posto che l'esigenza da soddisfare è quella di indicare il linguaggio non verbale del minore. Dopo aver regolato le modalità di ascolto del minore da parte del giudice, gli articoli 473-bis.7 e 473-bis.8 del codice di procedura civile regolano la nomina di un curatore. Nel primo caso la nomina, facoltativa, è preceduta dal provvedimento con il quale il giudice ha disposto la sospensione o la decadenza anche temporanea dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ai genitori: rispetto al contenuto di questo provvedimento di nomina, viene specificato come debba contenere gli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore e quelli per i quali sia necessaria l'autorizzazione

del giudice, oltre alla previsione di una relazione periodica circa l'andamento degli interventi. Nel secondo caso – che costituisce il *focus* delle criticità, che si intendono superare e risolvere con la modifica legislativa che si propone – la norma prevede che il curatore possa essere nominato, anche d'ufficio, e a pena della nullità degli atti del procedimento quando il pubblico ministero o uno dei genitori abbiano chiesto la decadenza di entrambi o di uno dei genitori; quando siano stati adottati i procedimenti di decadenza o limitazione; quando dai fatti del processo emergano situazioni di pregiudizio per il minore, tali da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; quando ne abbia fatto richiesta un quattordicenne, e infine in ogni caso in cui il giudice ritenga, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati i genitori con un provvedimento succintamente motivato. In prima analisi è importante specificare come la prevista nullità degli atti del procedimento debba essere meglio specificata e modificata, a tutela delle stesse parti del processo di famiglia: non è infatti possibile, né è conforme all'economia delle attività processuali, estendere l'ipotesi della nullità all'intero procedimento e a tutti i suoi atti.

Non di meno, è opportuno specificare l'importanza della nomina del curatore, prevedendo, in mancanza, un'ipotesi di nullità: è sufficiente a questo scopo inserire la specifica previsione della nullità degli atti che hanno come riferimento il minore, lasciando estranei a ogni ipotesi di nullità gli atti del processo che sono andati a regolare il regime di mantenimento tra gli adulti e quelli in favore dei figli, come la previsione degli assegni separativo o divorzile o di quello perequativo. Dalla stessa lettura della « genericità » dei casi di nomina previsti dall'articolo 473-bis.8, – sempre con la conseguenza della « nullità degli atti del procedimento » – non v'è chi non veda come, con la riforma, sia stata inserita nel sistema normativo una « modifica e una limitazione » della capacità genitoriale di « sereno esercizio della specifica responsabilità » che, ora, può essere limitata ed esclusa, *ad libitum*, da parte del giudice –

contrariamente a quanto disposto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione — che, negli oltre dieci anni di studio ermeneutico della normativa esistente sull'ampiezza della responsabilità genitoriale, aveva fissato «garanzie e tutele» in capo alla relazione tra i genitori e i loro figli, sottraendoli alla discrezionalità di terzi. Al contrario, la riforma ha introdotto in capo al giudice una discrezionalità che per altro non si fonda, come in precedenza, su di un «previo lavoro di approfondimento» da parte di un proprio esperto (le limitazioni dell'esercizio della competenza genitoriale venivano legate al previo espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con piena salvezza del contraddittorio processuale) ma che è assoluta, e addirittura libera l'autore da ogni responsabilità nella sua determinazione, posta com'è la specifica normativa di un «provvedimento succintamente motivato» che priva d'altro canto i genitori della possibilità di contrastare efficacemente una nomina irragionevole: è dunque necessario correggere immediatamente questa disposizione.

Vi è poi, immediatamente dopo tale previsione, il mero richiamo agli articoli 78, 79 e 80 del codice del rito civile, senza altra specificazione, il cui contenuto è di seguito richiamato: l'articolo 78 specifica come alla parte che non abbia rappresentanza o quando vi sia conflitto di interessi viene nominato un curatore speciale; l'articolo 79 specifica che la richiesta possa essere formulata anche dal pubblico ministero e da una parte che vi abbia interesse (sostanzialmente confermando come l'istituto fosse estraneo al processo della crisi dei genitori, ma riguardasse l'esercizio dei diritti di natura patrimoniale); l'articolo 80, infine, regola la disciplina del processo di nomina, con la previsione — per il giudice che procede — dell'onere di assumere informazioni «sentite possibilmente le persone interessate» e di provvedere con decreto.

L'aspetto più critico che impatta, senza alcuna ragione effettiva, sull'esercizio pieno della responsabilità genitoriale è quello contenuto nella disposizione inserita dopo la lettera *d*) dell'articolo, che recita: «in ogni caso il giudice può nominare un curatore

speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore». A correzione di tale «criticità» si propone la specifica dell'obbligo di motivare specificamente le esigenze che hanno portato alla nomina del curatore, indicando le gravi ragioni di inadeguatezza genitoriale riscontrate e prevedendo poi l'importantissima facoltà di revisione, ai sensi dell'articolo 473-*bis*.24 del codice di procedura civile. In ogni caso, l'estrema e «non regolata» facoltà, in capo al giudice della crisi della famiglia, di nominare un curatore speciale in sostituzione dei genitori di un minore, deve essere corretta e integrata, con un intervento di revisione normativa al fine di prevedere l'inserimento, all'articolo 473-*bis*.8 del codice di procedura civile, della previsione generale della previa acquisizione, agli atti del processo della relazione del consulente tecnico di ufficio, che suggerisca il provvedimento limitativo o sospensivo della responsabilità genitoriale, consentendo, così, la nomina motivata del curatore speciale. Ancora, il medesimo complesso di norme richiede un ulteriore importante intervento di completamento, sempre per la specifica tutela del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, che è un principio cardine dell'ordinamento giuridico, che deve correggere ed integrare la facoltà prevista, in capo al curatore (nello specifico articolo 473-*bis*.8), di provvedere all'ascolto del minore. La norma prevede, infatti, come confini di questo specifico ascolto, solo il richiamo «ai sensi dell'articolo 315-*bis*, terzo comma, del codice civile e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-*bis*.4»: il mero diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e le indicazioni previste per l'ascolto del giudice. Non sono state previste dalla riforma, nonostante l'ascolto del curatore sia un ascolto di un terzo, sin troppo spesso, privo di una specifica competenza in psicologia giuridica, quelle stesse garanzie che sono state previste per l'ascolto del giudice. Ancora, è importante sottolineare come questo ascolto si possa sommare a quello già posto in essere dal giudice e a quello che verrà

svolto dallo specialista nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, nel corso dello stesso processo, rischiando così di sottoporre il minore a una serie di ascolti, ognuno dei quali è fonte di un sicuro *stress*. Questa procedura carente di specifiche e questa sovrapposizione di ascolti deve quindi essere corretta e migliorata, prevedendo l'inserimento nell'articolo 473-*bis*.8, penultimo comma, della previsione dell'ascolto del minore, al solo fine di informarlo della qualità e degli scopi del suo intervento, così da assicurare allo stesso la partecipazione al procedimento, come previsto dalla normativa internazionale e nazionale.

Ancora, nel caso dell'ascolto del minore da parte del curatore, si deve prevedere come quest'ultimo abbia l'obbligo, legato al corretto esercizio della sua mansione, di redigere un verbale, indicandovi anche il linguaggio non verbale del minore durante l'ascolto, da allegare alla comparsa di costituzione o al primo scritto difensivo successivo all'audizione del curatore speciale. Infine, non si può non provvedere alla correzione — più che mai necessaria rispetto a quanto indicato nella lettera *d*) dell'articolo 473-*bis*.8 del codice di procedura civile — che riguarda il caso limite della nomina di un curatore speciale quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. La genericità e l'innovazione della previsione è stata già molto criticata in dottrina e appare solo abbozzata; risulta quindi opportuno specificare come questo caso debba essere circoscritto, prevedendo che il minore che ha compiuto quattordici anni possa fare richiesta di un curatore speciale al consu-

lente tecnico d'ufficio nominato, il quale, verificata la genuinità della richiesta del minore e la libertà dalle influenze parentali, informa senza indugio il giudice, perché questi provveda con provvedimento motivato.

Da ultimo, si rende necessario intervenire sull'ultimo comma dell'articolo 473-*bis*.8 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede la facoltà per il quattordicenne, inspiegabile ad avviso della proponente, di chiedere con istanza motivata la revoca del curatore per « gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina ». È intuitivo, infatti, che al quattordicenne — per il quale sia stato nominato un curatore speciale — manchi oggettivamente il modo per poter proporre una tale istanza motivata, visto che sarebbe lo stesso curatore speciale a dovervi provvedere, ed è pertanto utile inserire le seguenti modifiche: in luogo del minore quattordicenne, si propone di aggiungere tra i soggetti che possono avanzare tale richiesta (genitori, tutore o pubblico ministero) anche i parenti del minore quali gli zii o gli ascendenti di ogni ramo genitoriale. Infine, è necessario correggere l'illogica previsione della non impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca prevedendo che in ogni caso i provvedimenti di nomina e di rigetto della revoca del curatore speciale del minore siano immediatamente reclamabili, nel rispetto dei termini ed « ai sensi dell'articolo 473-*bis*.24 ». Si prevede, infine, che l'articolo 473-*bis*.8 si applichi anche ai processi in corso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Curatore speciale del minore)

1. L'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 473-bis.8 – *(Curatore speciale del minore)*. – Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore sulla base delle indicazioni esposte nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, acquisita nel procedimento, anche d'ufficio e a pena di nullità dei soli atti del procedimento, non di contenuto economico, che riguardino i diritti del minore:

a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento risulti una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

d) quando il minore che abbia compiuto quattordici anni ne faccia richiesta al consulente tecnico d'ufficio nominato, il quale, verificata la genuinità della richiesta del minore e la libertà dalle influenze parentali, informa senza indugio il giudice, perché questi provveda con provvedimento motivato.

In ogni caso, il giudice può nominare un curatore speciale, sulla base delle indicazioni esposte nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, acquisita nel procedimento, quando i genitori appaiono, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati

a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere motivato con l'indicazione delle gravi ragioni d'inadeguatezza genitoriale riscontrate.

Il giudice, con il provvedimento di nomina o con altro provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, può attribuire al curatore speciale del minore specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto, al solo fine di informare il minore della qualità e degli scopi del suo intervento, in modo da assicurare al minore la partecipazione al procedimento, in esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa internazionale e nazionale ai sensi dell'articolo 315-*bis*, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-*bis*.4. Dell'ascolto del minore è redatto verbale, con menzione del linguaggio non verbale del minore durante l'ascolto, che il curatore allega alla comparsa di costituzione o al primo scritto difensivo successivo all'audizione.

In luogo del minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i parenti del minore quali gli zii o gli ascendenti di ogni ramo genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere, con istanza motivata, al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

In ogni caso i provvedimenti di nomina e di rigetto della revoca del curatore speciale del minore sono immediatamente reclamabili, nel rispetto dei termini e ai sensi dell'articolo 473-*bis*.24 ».

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA



19PDL0169450